

**ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY  
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
DEL PIEMONTE**

**Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18**

**DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO**

**Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 3 bis del d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/21 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio d'ingegneria ed architettura relativo al progetto finanziato con fondi PNRR "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" della Fondazione, a valere sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.5.**

**- CUP I94D23004190006 / CIG BA5C145C55 -**

**IL PRESIDENTE**

**Premesso che:**

1. la Fondazione ITS Academy ICT Piemonte (di seguito "**Fondazione**") ha presentato il progetto "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" CUP I94D23004190006 a valere per l'iniziativa finanziata dal PNRR (Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
2. per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha necessità di affidare il servizio d'ingegneria ed architettura relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e del Progetto Esecutivo, nonché le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
3. l'art. 24, comma 3, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 – in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, riconosce la possibilità di procedere con l'affidamento diretto di servizi e forniture laddove l'importo di dette prestazioni sia inferiore a € 215.000,00. Tale affidamento può avvenire senza consultazione di più operatori economici e nei confronti di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe;
4. per tutto quanto non disciplinato dal suddetto articolo 24, comma 3, lett. a) e b) del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 trova applicazione il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;
5. in tale ambito operativo, la Fondazione ha manifestato la necessità di affidare a un operatore economico specializzato il servizio di cui sopra;
6. in data 09 febbraio 2026 la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante la piattaforma "Traspare", all'operatore economico **Archineering ingegneria e architettura** (di seguito "**Affidatario**");

7. l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti ed offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari a **€ 76.886,37 oltre IVA**;
8. la Fondazione intende procedere all'affidamento diretto del servizio considerata l'offerta ricevuta e valutata la sua congruità;
9. l'articolo 17, comma 1, del Codice, dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*; il successivo comma 2 prevede, a sua volta, che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
10. il presente provvedimento di affidamento individua espressamente l'oggetto, l'importo e il soggetto affidatario;
11. non si rilevano situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
12. tenuto conto dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024 n. 6332 e Cons. Stato Sez. V, 20/02/2025 n. 1425) si ritiene di poter procedere con l'affidamento dell'incarico e con la stipula del relativo contratto, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico che nel suddetto provvedimento, in forza della necessità di cui al punto precedente, sarà apposta specifica clausola di revoca immediata laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato;

**tenuto conto:**

13. dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024 n. 6332 e Cons. Stato Sez. V, 20/02/2025 n. 1425) si ritiene di poter procedere con l'affidamento dell'incarico e con la stipula del relativo contratto, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;
14. che nel suddetto provvedimento, in forza della necessità di cui al punto precedente, sarà apposta una specifica clausola di revoca immediata dell'affidamento laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato;
15. che nel contratto con l'Affidatario sarà altresì apposta una specifica clausola risolutiva del contratto stesso laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato.

**Tutto ciò premesso**

**DETERMINA**

16. di procedere, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 3 bis del d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/21 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, all'affidamento diretto del servizio d'ingegneria ed architettura ad **Archineering ingegneria e architettura**, con sede legale in Torino (TO), via G. Bidone n. 25, P.IVA n. 12666430017;
17. di affidare il servizio di cui sopra per un importo pari ad euro **76.886,37 oltre IVA**, da svolgersi a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata di cui al successivo punto 20 (ovvero dalla data di effettivo avvio se antecedente) e sino alla data del 31 marzo 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato;

18. di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni con effetto dalla data di comunicazione della presente determina e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, per ragioni di urgenza;
18. di sottoporre il suddetto provvedimento a clausola di revoca immediata laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato dall'operatore economico;
19. di richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione del Servizio pari al 5% dell'importo contrattuale;
20. di regolamentare il rapporto con l'affidatario mediante sottoscrizione di specifica scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/23, di cui la bozza in allegato.

Torino, lì 12 febbraio 2026

Fondazione ITS Academy ICT Piemonte  
Il Presidente  
(Dott. Gianni Bonfatti)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



## ALLEGATO 1

UP: I94D23004190006

CIG: \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE D'INCARICO  
PROFESSIONALE**

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO NONCHE' DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E CONVERSIONE A USO SCOLASTICO RELATIVI AL PROGETTO "HUB ITS ICT PIEMONTE: LABORATORI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E L'ORIENTAMENTO TECNOLOGICO" PRESENTATO DALLA FONDAZIONE ITS ICT E FINANZIATO CON FONDI PNRR

## PREMESSA

Il presente documento disciplina l'incarico professionale relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e del Progetto Esecutivo, come previsto dall'articolo 41 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), nell'ambito del Progetto "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" presentato dalla Fondazione ITS Academy ICT Piemonte nel contesto della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNNR, nonché direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata,

TRA

**La Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione del Piemonte**, con sede legale in Torino (TO), piazza Carlo Felice, 18, p. Iva 10600860018, nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Gianni Bonfatti, (di seguito, "Fondazione");  
(di seguito, nel testo, Fondazione)

E

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in rappresentanza dello Studio \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_,

si conviene e si stipula quanto segue:

### Capo 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1.1 - Oggetto dell'incarico**

Fondazione conferisce a \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria e architettura" di cui in premessa con le seguenti modalità di svolgimento:

- a. elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in conformità alle disposizioni definite dagli artt. 6 e seguenti dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, in conformità degli indirizzi riportati nel Documento d'indirizzo alla progettazione (DIP) in allegato al presente disciplinare nonché in conformità delle clausole del presente disciplinare d'incarico;
- b. elaborazione del Progetto Esecutivo in conformità alle disposizioni definite dagli artt. 22 e seguenti dell'Allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023, in conformità degli indirizzi riportati nel Documento d'indirizzo alla

progettazione (DIP) in allegato al presente disciplinare nonché in conformità delle clausole del presente disciplinare d'incarico;

c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 91, 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);

d. attività di direzione lavori per tutta la durata dei lavori fino all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo;

**e. Collaudo tecnico amministrativo.**

#### **Art. 1.2 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali**

La persona fisica che svolgerà le prestazioni di cui al presente disciplinare è la seguente: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 1.3 - Collaboratori**

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Fondazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della Fondazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Fondazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

#### **Art. 1.4 - Normativa di riferimento**

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e in particolare:

a. il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

b. Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo" e s.m.i.

c. il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

d. D.M. 24 novembre 2025 ("Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e dei lavori per interventi edilizi")

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.).

#### **Art. 1.5 - Obbligo generale dell'Amministrazione**

La Fondazione si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

## Capo 2

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

#### Art. 2.1 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione

1. L'incarico relativo alla progettazione dovrà attenersi a quanto segue:

- a. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto richiesto dal Committente nel DIP in allegato al presente disciplinare.
- b. Gli elaborati progettuali dovranno corrispondere a quelli previsti dall'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/23 per i livelli PFTE e Progetto Esecutivo. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Disciplinare.
- c. La progettazione dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori prevista per l'intervento oggetto dell'incarico pari ad euro \_\_\_\_\_ (esecuzione lavori + oneri sicurezza), IVA e somme a disposizione della Fondazione esclusi. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione della progettazione. L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Fondazione.
- d. Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP e/o il Responsabile di Fase secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare.
- e. ti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Fondazione che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:
  - n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Fondazione (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xls”);
  - n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Fondazione in formato .pdf;
  - n. 1 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.
- f. Eventuali copie di lavoro dei progetti che verranno realizzati dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della Fondazione comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.
- g. Dovranno essere recepite nei progetti tutte le indicazioni provenienti dalla Fondazione secondo le procedure descritte e per il tramite degli organi identificati dal presente Disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
- h. L'Incaricato dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori.

i. L'Incaricato dovrà recepire all'interno del Progetto Esecutivo tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all'autorizzazione dell'opera e dell'attività da insediare presso la struttura ultimata.

j. L'Incaricato dovrà recepire all'interno del Progetto Esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Fondazione prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e validazione, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

#### **Art. 2.2 - Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione**

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le attività di coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati.

#### **Art. 2.3 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione**

L'Incaricato è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Fondazione al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

1. L'Incaricato è inoltre tenuto a partecipare agli eventuali incontri indetti dalla Fondazione per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.
2. L'Incaricato è obbligato a far presente alla Fondazione evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

#### **Art. 2.4 - Termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione**

1. Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- a. progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE): entro il \_\_\_\_\_;
- b. progetto esecutivo: entro il \_\_\_\_\_;
- c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: contestualmente alla redazione della progettazione;
- d. eventuale adeguamento del PFTE e del progetto esecutivo a seguito della relativa attività di verifica: 5 giorni \_\_\_\_ complessivi, naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla verifica.

2. Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente documentate.

3. I termini indicati potranno essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte della Fondazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

4. Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all'espletamento di eventuale Conferenza dei Servizi;
- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per le attività di verifica e validazione del progetto;

- i termini indicati per la progettazione non comprendono i termini connessi all'acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;
- i termini indicati non comprendono i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con gli organi della Fondazione.

5. I termini di cui al comma 1 del presente articolo sono da intendersi sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, con l'effetto di rimanere sospesi dalla data di consegna alla Fondazione o ad altra Autorità Pubblica o Ente Privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall'emissione di questo o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni;-

6. Le sospensioni di cui ai commi 4 e 5 non operano qualora:

- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

#### **Art. 2.5 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione e responsabilità per errori o omissioni progettuali**

1. La penale da applicare, previa contestazione scritta, all'incaricato della progettazione e delle attività a questa connesse è stabilita in misura giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo professionale con riferimento alla violazione dei termini stabiliti al precedente articolo 2.4.1.
2. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale, la Fondazione provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a ogni singolo termine di cui all'art. 2.4.1.
4. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.
5. La penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante all'incaricato.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Fondazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Fondazione stessa debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.
7. L'incaricato della progettazione è responsabile per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'intervento e laddove ciò avvenga è tenuto a intervenire per porvi rimedio, liberando Fondazione da ogni responsabilità.

### **Capo 3**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 3.1 - Descrizione delle prestazioni richieste**

1. L'Incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
2. La Fondazione si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare.

### **Art. 3.2 - Modalità di svolgimento delle prestazioni richieste**

1. L'Incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle prescrizioni contenute all'interno del presente articolo.
2. Dovranno altresì essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle opere.
3. Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprietà alla Fondazione, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:
  - n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Fondazione (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc/rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);
  - n. 2 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.
4. Eventuali copie di lavoro dei progetti che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della Fondazione comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

## **Capo 4**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

#### **Art. 4.1 - Descrizione delle prestazioni richieste per la Direzione lavori**

La direzione lavori, comprensiva della redazione della contabilità, è eseguita secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato II.14 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito dell'incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- a. garantire la presenza in cantiere ogni qualvolta necessario e comunque per almeno un giorno alla settimana, per tutta la durata dei lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti;
- b. vigilare sulla presenza in cantiere del personale dipendente della ditta appaltatrice o di eventuali altri subcontraenti regolarmente autorizzati e circa l'osservanza dei subcontratti di lavoro con particolare riferimento agli importi autorizzati;

- c. sottoporre al responsabile unico del procedimento o al responsabile di fase tutti i documenti, verbali, stati avanzamento lavori entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione da parte dell'appaltatore;
- d. trasmettere al responsabile unico del procedimento o al responsabile di fase in occasione di ogni stato avanzamento lavori o comunque entro ogni trimestre una relazione sull'avanzamento dei lavori corredata di idonea documentazione fotografica, di verbali di verifica/accettazione dei materiali e prove eseguite durante i lavori;
- e. acquisire e verificare sulla base di ogni stato d'avanzamento le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei fornitori ai sensi della normativa vigente e comunicare l'esito delle verifiche al responsabile unico del procedimento o al responsabile di fase;
- f. verificare durante l'esecuzione dei lavori le attività a rischio ai sensi della normativa antimafia (white list);
- g. collaborare con i collaudatori in corso d'opera, assistendoli durante le visite e sottoscrivendo i relativi verbali;
- h. consegnare al responsabile unico del procedimento o al responsabile di fase, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla compilazione del certificato di ultimazione, opportuna nota con la quale si richiede di attivare le procedure necessarie per la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" e la verifica delle eventuali cessioni di credito;
- i. esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall'impresa appaltatrice dei lavori nonché le varianti proposte dall'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori;
- j. dirigere le opere oggetto dell'appalto comprese quelle derivanti dall'offerta presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara nonché le varianti proposte dall'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori;
- k. redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti in caso di estinzione anticipata del contratto e per l'eventuale consegna anticipata dell'opera;
- l. svolgere l'attività nel rispetto del capitolato speciale d'appalto dei lavori;
- m. aggiornare la documentazione di cui all'articolo 116 comma 10 del d.lgs. n. 36/2023;
- n. emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente;
- o. nel caso di direzione lavori delle sole opere strutturali il Professionista deve confermare al direttore lavori il quantitativo delle opere effettuate messe in opera dall'esecutore e da quest'ultimo contabilizzato;
- p. redigere e dirigere le varianti per risolvere gli aspetti di dettaglio;
- q. verificare l'elaborato "l'us built" redatto dall'appaltatore.

#### **Art. 4.2 - Descrizione delle prestazioni richieste per il Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione**

Le competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono svolte secondo quanto previsto dall'art. 92 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008, dal d.lgs. 36/2023 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito dell'attività il Professionista sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- a. comunicare al responsabile dei lavori l'esistenza dei presupposti, in materia di sicurezza, per procedere alla consegna dei lavori;
- b. redigere l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta o in corso d'opera dall'impresa appaltatrice dei lavori;

- c. esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- d. coordinare e aggiornare il PSC con le proposte migliorative dell'appaltatore o le varianti disposte dalla direzione lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio;
- e. coordinare la sicurezza di tutte le attività ed opere anche quelle derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

#### **Art. 4.3 – Descrizione delle ulteriori prestazioni affidate all'incaricato.**

L'affidatario dell'incarico dovrà garantire il rilascio della documentazione necessaria a dimostrare l'osservanza del principio del principio del "DNSH".

### **Capo 5 DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 5.1 – Compenso relativo all'incarico professionale**

1. Il corrispettivo per lo svolgimento di tutte le prestazioni, quali descritte ai precedenti Capi 2-3-4 del presente disciplinare, è pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/ euro) oltre I.V.A. di legge, così come definito dall'offerta presentata dall'incaricato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il corrispettivo, di cui sopra, è da intendersi pattuito "a corpo", in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione di tutte le prestazioni indicate nei Capi 2-3-4 del presente disciplinare d'Incarico.;
3. L'entità del compenso è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché conforme alla disciplina posta dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49.
4. Le pratiche autorizzative, di cui al presente Disciplinare, devono intendersi già compensate nel compenso complessivo della parcella posta a base di affidamento.
5. Il compenso sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Fondazione o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
6. All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

#### **Art. 5.2 - Modalità di pagamento del compenso**

1. L'emissione delle fatture fiscali per il pagamento del compenso, di cui al precedente articolo, dovrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. una prima fattura pari al \_\_\_\_\_% dell'importo offerto al momento dell'avvenuta consegna degli elaborati del PFTE;
  - b. una seconda fattura pari al \_\_\_\_\_% dell'importo offerto al momento dell'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Fondazione; entrambe le fatture saranno poste in pagamento nei trenta giorni successivi al recapito al Committente;

c. il restante \_\_\_\_% dell'importo offerto sarà corrisposto nella misura del \_\_\_\_% a seguito del recapito al Committente degli stati di avanzamento lavori, in quota proporzionale agli stessi e nella misura del 10% (saldo) sarà fatturato, all'effettuazione dell'ultimo collaudo, dietro presentazione di fattura corredata di relazione illustrativa delle attività svolte e delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 116, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, compreso il fascicolo dell'opera.

2. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/02, e ss.mm.ii., tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi "fine mese data ricevimento fattura".

### **Art. 5.3 – Esclusione anticipazione**

1. La Committenza non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione, trattandosi di prestazione intellettuale di cui all'art. 33 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/23.

## **Capo 6**

### **COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIA DEFINITIVA**

#### **Art. 6.1 - Polizze di responsabilità civile professionale**

1. L'incaricato si impegna a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro oggetto di progettazione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che abbiano determinato a carico della Fondazione nuove spese di progettazione o maggiori costi.

3. La polizza avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera la Fondazione dal pagamento dei corrispettivi.

#### **Art. 6.2 – Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente disciplinare, ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l'incaricato ha presentato apposita garanzia definitiva per l'importo pari ad €. \_\_\_\_ (5% dell'importo effettivo dei servizi professionali affidati), mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_, come previsto dal combinato disposto dagli artt. 53 e 117 del D.lgs. n. 36/2023.

## **Capo 7**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 7.1 - Risoluzione dell'incarico**

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'art. 2.5 del presente disciplinare, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati nell'articolo 2.5.

2. In tale ipotesi, la Fondazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Fondazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della Fondazione in conseguenza dell'inadempimento.

3. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

4. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Fondazione in conseguenza dell'inadempimento.

5. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo della Fondazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Fondazione potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Fondazione stessa, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo della Fondazione o che siano state validate positivamente.

#### **Art. 7.2 - Subappalto**

Non può essere affidato in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite.

#### **Art. 7.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare:

- a. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, all'incarico di cui al presente disciplinare;
- b. comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art. 7.4 - Risoluzione delle controversie**

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 7.5 - Elezione del domicilio**

Agli effetti del presente atto, l'incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, n. tel. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

#### **Art. 7.6 – Riservatezza e trattamento dei dati**

1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il divieto di comunicazione non opera per l’Affidatario nei confronti dei suoi dipendenti, collaboratori, o consulenti, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori. L’Affidatario assume però la responsabilità per gli obblighi di cui al presente articolo anche per tali soggetti.
3. Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.
4. Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.
5. L’affidatario, partecipando alla procedura, esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti tramite il FVOE di cui all’art. 24 del d.lgs. 36/23.

#### **Art. 7.7 – Registrazione**

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d’uso con il beneficio dell’imposta in misura fissa. Saranno a carico dell’incaricato le spese di bollo del disciplinare, le eventuali spese di registrazione nonché le imposte, tasse o diritti nascenti dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 7.8 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 36/2023, nonché alle disposizioni speciali in tema di PNRR.

#### **Si allega il Documento d’indirizzo alla progettazione (DIP)**

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

L’INCARICATO

PER LA FONDAZIONE